CAMERA DEI DEPUTATI N. **1526-A**

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 4 luglio 1996

(Relatore: **ALOISIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive

Presentato il 17 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente decreto-legge reitera i precedenti decreti-legge 532/95, 62/96 e 201/96 decaduti per mancata conversione nei termini costituzionali, presenta disposizioni che si riferiscono ad una pluralità di materie ed è finalizzato ad un intervento di urgenza nel settore delle attività produttive e ad alcuni correttivi in materia di attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Se il contenuto del provvedimento non rappresenta certo un esempio di omogeneità, in conseguenza del vasto spettro di materie e di settori sui quali si interviene. Esso ha tuttavia una considerevole importanza in ragione del fatto che è finalizzato al recupero di fondi già stanziati nel bilancio dello Stato che altrimenti andrebbero in economia, mettendo in gravi difficoltà alcuni importanti settori produttivi.

I settori di intervento riguardano i mercati agro-alimentari, le camere di commercio, il settore aeronautico, l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, il programma di osservazione satellitare, le Ferrovie dello Stato, la cooperazione aerospaziale, il controllo sulla radioattività, la GEPI.

Il decreto assume particolare rilevanza in relazione alla recente manovra varata dal Governo (decreto-legge n. 323 del 1993) che ha operato tagli per il 1996, tra gli altri anche nei confronti del settore aeronautico (57,7 miliardi) e all'Ente cellulosa e carta (40 miliardi).

Nel dibattito in Commissione sono emersi alcuni elementi di novità riguardo gli articoli 1, 2 e 3, relativi ai mercati agroalimentari e alle camere di commercio, ritenendo che questi potessero essere, per affinità di argomento, la sponda per introdurre alcune proposte di modifica al testo necessarie per dare risposte a problematiche urgenti e impellenti riguardanti il settore del commercio e delle imprese e delle camere di commercio.

Questi interventi riguardano, in particolare:

la semplificazione del procedimento per la concessione dei contributi in conto capitale nel settore commerciale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 27 marzo 1987, n. 121, con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto legge 26 gennaio 1987, n. 9, infatti a causa della gravosità delle procedure di concessione-liquidazione il Ministro dell'industria, pur avendo accantonato i fondi occorrenti, non ha potuto dare corso alle oltre 35.000 istanze;

la possibilità di aumentare dall'uno al due percento l'importo del contributo a favore dei CONFIDI, ciò è reso possibile dall'avvenuto stanziamento, nella tabella D della legge finanziaria 1996, di lire 25 miliardi destinati a finanziare gli interventi a favore dei consorzi e cooperative fidi fra imprese commerciali di cui alle leggi n. 887 del 1983 e n. 237 del 1993. Le agevolazioni in questione consistono in un contributo in conto capitale calcolato in percentuale sull'ammontare delle operazioni garantite. Ciò al fine di consentire un più efficace intervento di tale strumento agevolativo, che rappresenta l'unica forma di incentivazione ancora attiva a favore del commercio, esistente sul territorio nazionale;

prevede una norma riguardo alla semplificazione delle procedure previste dall'attuale disciplina di legge e regolamentare, per la prima iscrizione delle imprese individuali già iscritte nel registro delle ditte al registro delle imprese. Inoltre la proposta emendativa consentirebbe di prolungare i termini per l'espletamento delle procedure di iscrizione per le imprese agricole, che attualmente nel registro delle ditte risultano semplicemente annotate e per le società semplici che in tale registro non compaiono affatto, prorogando i termini dal 19 agosto prossimo al 30 ottobre 1996. La sem-

plificazione dovrebbe consistere nel procedere in via transitoria all'iscrizione delle sezioni speciali del registro delle imprese tutte le imprese individuali già iscritte nel registro delle ditte, imponendo poi a quelle che non siano in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nelle sezioni speciali di presentare domanda di iscrizione nella sezione odinaria;

una modifica tendente ad eliminare due refusi del legislatore nella stesura dell'articolo 13, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, riguardanti l'incompatibilità alle cariche di consigliere camerale, emendamento che riveste carattere d'urgenza in quanto in 28 camere di commercio si è già avviata ufficialmente la procedura per la composizione, con la nuova disciplina prevista dalla legge n. 580 del 1993, dei Consigli camerali ed appare pertanto necessario eliminare da subito qualsivoglia dubbio interpretativo;

una modifica relativa alla necessità di porre rimedio alla difficile situazione nella quale sono venute a trovarsi le Camere di commercio di nuova istituzione, riguardo all'erogazione del trattamento di quiescenza nei confronti del relativo personale sia di nuova assunzione, sia e soprattutto, per il personale già in servizio. Infatti tali camere hanno provveduto ad assumere la deliberazione di massima di iscrizione alla ex-CPDEL, fissando la decorrenza per i singoli che già prestavano servizio dalla data nella quale gli stessi sono stati inseriti nei ruoli del nuovo ente o, comunque, assunti presso quest'ultimo. Si tratta in primo luogo di Segretari Generali, quindi del personale trasferito dalle Camere scorporanti e di talune unità tempo determinato recluse in attesa di svolgere i necessari concorsi.

Queste possibili modifiche avrebbero potuto essere oggetto di emendamenti della Commissione se gli argomenti non fossero stati ritenuti inammissibili per estraneità di materia. Non essendo, quindi, possibile dare risposta a queste necessità per via emendativa si è addivenuti, all'unanimità, alla decisione di impegnare, il Governo attraverso un ordine del giorno a provvedere nel più breve tempo possibile con strumenti idonei e procedure celeri a queste necessità.

La discussione si è incentrata quindi sull'articolo 6 (liquidazione ENCC) e sull'articolo 9 (cooperazione aerospaziale) tanto che si sono rese necessarie audizioni informali del liquidatore dell'ENCC e del presidente del CIRA.

L'audizione del Presidente del CIRA e il dibattito che ne è scaturito non sono stati sufficienti a fugare alcune perplessità nel merito tanto che si è ritenuto opportuno di sopprimere il comma 1 dell'articolo 9.

Il liquidatore dell'ENCC ha posto nella sua audizione due problematiche: la soluzione del regime transitorio riguardante lo stato del personale attualmente assegnato ai Ministri e la necessità di uno slittamento dei termini della liquidazione di almeno un anno.

La Commissione ha ritenuto di non modificare l'articolo 6 in ragione di due motivi: il primo, è che è necessario dare un segnale chiaro relativamente ai tempi delle liquidazioni che si protraggono molto spesso ingiustificatamente per troppi anni. Il secondo, è che non si può ingabbiare la destinazione del personale in un articolo di legge ritenendo plurime le possibilità di assegnazione e valorizzazione del personale stesso.

Infine, all'articolo 7 è stato aggiunto un comma che impegna l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a utilizzare nella realizzazione dei progetti del programma di osservazione satellitare della terra quelle medie e piccole imprese che abbiano i requisiti tecnico scientifici e economici per poter partecipare a tale iniziativa.

Si può tralasciare una più puntuale disamina degli altri articoli in quanto, per le sue reitere, il decreto è stato oggetto di una ampia e più che sufficiente discussione tanto che, anche sugli argomenti più spinosi, si è raggiunto nella attuale stesura un punto di equilibrio tra le diverse forze politiche. Il voto unanime della Commissione a riferire favorevolmente in Assemblea ne è una conferma.

ALOISIO *Relatore*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.	1. Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 dicembre 1995, n. 532, 16 febbraio 1996, n. 62, e 12 aprile 1996, n. 201.	2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'Agenzia spaziale italiana deve coinvolgere nella realizzazione dei progetti relativi al programma di cui al comma 1 le piccole e medie imprese qualificate e aventi requisiti tecnico-economici specifici ».

All'articolo 9, il comma 1 è soppresso.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni), esaminato il disegno di legge A.C. 1526, di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive, delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

che all'articolo 8

al comma 1, vengano precisati sia l'importo dei debiti e crediti compensati a tutto il 31 dicembre 1995, sia la differenza e cioè il saldo debitorio a carico delle FS S.p.A. a tutto il 31 dicembre 1994, da iscrivere a riserva del patrimonio netto della società a titolo di apporto ed il modo di copertura finanziaria di tale apporto, non sembrando corretto il semplice azzeramento del credito erariale per la differenza. Deve anche essere precisato il termine entro il quale deve essere emanato il decreto interministeriale necessario per realizzare la compensazione, nel quale decreto dovranno essere specificate le modalità di appostamento nel bilancio delle FS degli interessi passivi sul debito da pagamento di pensioni e degli interessi attivi sul credito IVA. Dal calcolo di detti interessi infatti potrebbe emergere un ulteriore differenziale non autorizzato da alcuna specifica norma di legge, essendo disciplinati con legge solo gli interessi sul credito IVA ma non anche quelli sul debito e sulla capitalizzazione di tali interessi passivi, atteso che le FS hanno sospeso il versamento nell'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale da epoca precedente al sorgere dei crediti IVA;

al comma 2 sia precisato che la disciplina della legge n. 78 del 1994 (garanzia dello Stato) sia estesa oltreche ai mutui e ai prestiti obbligatori anche alle operazioni di locazione finanziaria; la formulazione proposta lascia il dubbio che la garanzia dello Stato possa essere concessa « ai prestiti obbligazionari per operazione di locazione finanziaria », limitando quindi la garanzia ai prestiti obbligazionari finalizzati ai *leasing* anziché ad ambedue le operazioni (prestiti obbligazionari e operazioni di *leasing*);

al comma 3, che la possibilità di conservazione delle conferenze di servzio per opere ferroviarie ed aeroportuali sia estesa al 31 dicembre 2000;

che all'articolo 10 sia confermata la competenza del Ministro delle finanze ai fini della individuazione dei valichi di frontiera di cui al medesimo articolo 10.

PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LE POLITICHE COMUNITARIE

La Commissione speciale per le politiche comunitarie,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 recante disposizioni urgenti per le attività produttive;

rilevato che le disposizioni in esso contenute non presentano profili di incompatibilità comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di anticipare, come previsto dall'articolo 11, misure che sono attualmente all'attenzione della Commissione delle Comunità europee e sulle quali essa dovrebbe comunque pervenire, nelle prossime settimane, all'espressione di un avviso favorevole;

fornisca il Governo al Parlamento il quadro informativo-sinottico degli Uffici decentrati dei Ministeri delle attività produttive dei paesi della Comunità europea, al fine di inquadrare con maggiore chiarezza la questione delle spese di mantenimento di tali uffici (in relazione all'articolo 3 del decreto-legge in oggetto).

Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 140 del 17 giugno 1996.*

Disposizioni urgenti per le attività produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle attività produttive, con particolare riferimento alla realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, alla attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed al finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare la procedura liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e di realizzare un programma satellitare di osservazione, al fine di consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi, dovute a fenomeni meteorologici, di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire la compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a., per l'attuazione di iniziative nel campo aerospaziale promosse dal Centro italiano di ricerche aerospaziali, d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana, nonché per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso).

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è incrementato di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la conces-

sione alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le disponibilità dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le somme che affluiranno sugli stessi capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto in data 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

(Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso).

1. È istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita personalità giuridica. Il Consorzio ha il compito di:

a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;

b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;

c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali.

2. Al Consorzio devono partecipare le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.

3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatori per tutti i partecipanti.

4. Il Consorzio può, altresì, secondo le modalità che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.

5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantità di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute.

6. A gravare sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi.

7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni relative alla attività delle camere di commercio).

1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato per l'anno 1995 di lire 2.500 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 12,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. All'articolo 34, comma terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: « applicando una sovrattassa pari al cinque per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni. » sono sostituite dalle seguenti: « applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni. ».

ARTICOLO 4.

(Conservazione di somme in bilancio).

1. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7545, 7553, 7559, 7561, 7563, 7904, 7911 e 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, gravano su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiscono le risorse di cui al capitolo 7559 indicato nel comma 1, nonché le eventuali ulteriori risorse che verranno attribuite per le stesse finalità. Sono a carico della medesima sezione del Fondo le spese di funzionamento per la citata legge 25 febbraio 1992, n. 215.

ARTICOLO 5.

(Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico).

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresì onde consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'articolo 2-*ter* del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi

per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 6.

(Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e carta).

1. Per consentire l'accelerazione delle procedure liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è autorizzato il conferimento alla gestione liquidatoria dell'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1995, comprensive delle spese per consentire la gestione delle aziende e dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura trasferiti in comodato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce Ministero del tesoro. Per le medesime finalità, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente, mutui decennali, nell'ammontare massimo correlato ad una rata annua di ammortamento per capitale ed interessi pari a lire 40 miliardi, ivi compresa la quota già contratta dei mutui previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, che decade per la restante parte. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 40 miliardi per l'anno 1997, cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, le parole: « 30 giugno 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1998 ». Fino a tale data è istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ENCC, composto di quattro funzionari in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, con funzioni di presidente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, i cui oneri per funzionamento e per compensi sono posti a carico della liquidazione.

ARTICOLO 7.

(Programma di osservazione satellitare).

1. Per consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi dovute a fenomeni meteorologici e di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari, comunque in linea con i princìpi di politica spaziale dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 60 miliardi ai fini dell'avvio della realizzazione, che viene affidata all'Agenzia spaziale italiana, di un programma satellitare di osservazione, di telerilevamento e di utilizzo dei dati acquisiti dalle amministrazioni competenti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello Stato).

1. La compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato, di cui agli articoli 4, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ha luogo, fino all'esercizio 1995 compreso, sulla base delle risultanze del bilancio della società, revisionato da società di certificazione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le poste attive e passive, risultanti, per gli stessi titoli, alla data del 31 dicembre 1993, sono quelle individuate nell'ambito del patrimonio netto della società, accertato con il decreto del Ministro del tesoro in data 23 dicembre 1994. Effettuata la compensazione, il saldo debitorio al 31 dicembre 1994 è iscritto, a titolo di apporto, in apposita riserva del patrimonio netto della società Ferrovie dello Stato.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: « prestiti obbligazionari » sono inserite le seguenti: « per operazioni di locazione finanziaria ».

3. Al fine di consentire il completamento delle procedure concernenti l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, continuano ad applicarsi per l'anno 1996.

ARTICOLO 9.

(Cooperazione aerospaziale).

1. Al fine di sviluppare le attività nel campo aerospaziale in attuazione delle intese di cooperazione internazionale nel settore, con

l'obiettivo di integrazione con l'ASI – Agenzia spaziale italiana e nell'intento di creare opportunità di lavoro aggiuntive, il CIRA – Centro italiano di ricerche aerospaziali nel limite di spesa disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 16 maggio 1989, n. 184, promuove, d'intesa con l'ASI e con la regione e gli enti locali territorialmente interessati, secondo criteri di autonomia, di imprenditorialità e di riservatezza, la realizzazione di un sistema concernente lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione delle tecnologie aerospaziali, mediante costituzione di un apposito consorzio entro e non oltre il 30 giugno 1996. Il consorzio promuove in particolare le attività informative, formative e produttive connesse, anche attraverso l'educazione tecnico-scientifica dei giovani, l'addestramento al volo e la simulazione dei programmi impiegati nell'esplorazione spaziale. A tal fine, e per evitare pregiudizio alle predette intese di cooperazione internazionale, entro il medesimo termine di cui sopra le amministrazioni statali vigilanti provvedono ad esprimere il parere sul progetto presentato dal CIRA, d'intesa con l'ASI.

2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, è prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 10.

(Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività).

1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto applicabili.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli

presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo è addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11.

(Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a.).

1. I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono considerati apporti del Tesoro al patrimonio della GEPI S.p.a. Il loro residuo importo complessivo, ivi compresi i mutui stipulati, da stipulare e la quota capitale delle rate maturate nell'anno 1995, è imputato al patrimonio netto della GEPI S.p.a. al 31 dicembre 1995 ed è trasferito ad aumento del capitale sociale della società stessa.

2. L'apporto al capitale sociale di cui al comma 1 è esente da ogni tassa e imposta. La deliberazione di aumento del capitale sociale, mediante utilizzo del predetto apporto, è soggetta alla tassa fissa di registro di lire 100 milioni.

3. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non si tiene conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 111, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'incremento del patrimonio netto della GEPI S.p.a., di cui al comma 1.

ARTICOLO 12.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
NAPOLITANO, *Ministro dell'interno.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*
BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.